TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER CONSEGUIRE L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AMBULANTE

Art. 1

La presentazione, da parte dei venditori ambulanti, della istanza prevista dall'art. 12 della legge 19 maggio 1976, n. 398, puo' essere effettuata entro il 30 giugno 1978. Sono efficaci le istanze presentate dopo il 27 giugno 1977.

Versione in vigore dal 10 dicembre 1977, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Termine per la presentazione delle istanze per conseguire l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante
Estremi	Decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 886
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 1977

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/termine-per-la-presentazione-delle-istanze-per-conseguire-l/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it